

ciò, non comprendo perchè si vorrebbe far pagare questo diritto ai cavalli che sono destinati al trasporto delle medesime.

Pertanto nel fare questa proposta io ho cercato di prendere una media del numero dei viaggiatori che possono essere trasportati dai cavalli che pagano detta retribuzione, e mi pare che, limitando questa retribuzione a quattro cavalli, sia una cosa equa e giusta, e che si possa presumere non gravitare che sul trasporto dei soli viaggiatori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Bottone.

(La Camera non approva.)

Rileggo la proposta della Commissione. (*Vedi sopra*)

COSSATO. Faccio esservare alla Camera che all'articolo 22 si è bensì votato che si debba pagare una retribuzione, ma non si è detto a chi; dimodochè mi pare che sarebbe necessario di dire in quest'articolo 26: *il diritto ai mastri di posta di riscuotere, ecc.*

Voci. È detto negli articoli successivi.

PRESIDENTE. Vi sono gli articoli 27 e 28 che stabiliscono quando questa retribuzione si deve pagare al Governo, e quando ai mastri di posta.

MARTINET. M. le rapporteur a dit que l'intention de la Commission était que cette rétribution en faveur des maîtres de poste dût cesser après l'expiration de deux ans à partir du 1.er janvier 1851. Je crois qu'il serait nécessaire d'exprimer clairement cette pensée. Dans ce but je proposerais que cet article fût rédigé de la manière suivante: *Il diritto di riscuotere la detta retribuzione cesserà dal 1° gennaio 1853, ecc.* Ceci, comme on le voit, n'est qu'un simple changement de rédaction, qui assure la cessation du paiement de la rétribution au terme fixé; ainsi je pense que la Commission n'aura pas de difficulté à l'accepter.

SAULI F., relatore. L'intenzione della Commissione nel proporre il termine di tre anni, si era perchè ci fosse tempo di studiare la questione per la riforma del sistema; del resto, ella non ha difficoltà di aderire alla proposta del deputato Martinet, la quale è di pura forma.

PRESIDENTE. Si direbbe adunque: « Il diritto di riscuotere la detta retribuzione cesserà il primo gennaio 1853. »

DESPINE, commissario regio. Quant au Gouvernement, il accepte.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Martinet, riservandomi, quando non sia ammessa, di porre ai voti la proposta del Ministero.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

« Art. 27. L'amministrazione riscuoterà direttamente e a suo vantaggio la detta retribuzione per quelle stazioni che venissero affidate ai mastri di posta, mediante contratti posteriori alla data della presente legge. »

MICHELETTI. Quando si tratta di operazioni amministrative, bisogna recare ad esse la maggiore semplicità possibile. Se noi accordiamo all'amministrazione delle poste la retribuzione di cui qui si parla, e la incarichiamo dell'esazione della medesima, dovendo l'amministrazione valersi per ciò di agenti che non vi hanno un interesse diretto, ne seguirà negligenza nell'esazione, e quindi danno all'amministrazione in due maniere, vale a dire costerà molto l'esazione, e poco sarà il prodotto che si ricaverà.

Sarebbe pertanto, secondo me, consiglio migliore abbandonare l'esazione di queste retribuzioni ai mastri di posta, i quali spinti dal proprio interesse vi arrecheranno il maggiore zelo possibile, e l'esazione costerà molto meno di quello

che costerebbe al Governo; perchè i Governi sono cattivi massari e non sanno far niente a buon mercato.

Ora, siccome i mastri di posta avrebbero anche riguardo negli appalti all'esazione di questi diritti che loro spetterebbero, così in ultima analisi questi diritti tornerebbero nelle casse del Governo, ma il prodotto netto ne sarebbe molto maggiore.

Per questi motivi io propongo un emendamento a questo articolo 27, il quale potrebbe essere così concepito: « La detta retribuzione apparterrà ai mastri di posta per quelle stazioni che saranno appaltate dopo la presente legge. »

PRESIDENTE. In tal caso è inutile fare la distinzione.

DESPINE, commissario regio. La Chambre ayant accepté l'article 26, et le terme auquel doit cesser la rétribution étant assez rapproché, puisque nous sommes déjà bien avancés dans l'année 1851, il me paraît que pour obtenir la simplicité que demande l'honorable M. Michellini, il n'y aurait pas grand intérêt à conserver les articles 27 et 28. Ils pourraient très-bien être supprimés, car, enfin, le droit cessera au premier janvier 1853 pour tous les maîtres de poste. Je crois donc qu'il vaudrait mieux supprimer les articles 27 et 28. Je ne sais pas si la Commission partage cette idée; mais il me semble qu'il n'y a aucun inconvénient à accepter cette suppression.

SAULI F., relatore. Il motivo per cui la Commissione ha fatto la distinzione tra l'esazione che si farebbe a favore dei mastri di posta, e quella a favore dell'amministrazione si è per le concessioni esistenti; dove non vi saranno dei contratti anteriori, l'amministrazione percepirà questo diritto, e si stabilirà lo stato normale; ma dove essi esistono, il progetto della Commissione non disturba per nulla lo stato di cose esistente.

DESPINE, commissario regio. L'honorable rapporteur de la Commission vient de dire que c'était pour pouvoir acquérir la facilité de constater les droits perçus; mais, comme j'ai déjà eu l'honneur de le faire observer, rien n'est aussi facile à l'administration. Elle a l'état de toutes les voitures; elle connaît les distances qu'elles parcourent, elle connaît le nombre des voyages, de manière qu'elle peut établir le revenu de ce droit d'un moment à l'autre.

Conséquemment j'insiste sur l'inutilité, selon moi, des articles 27 et 28.

PRESIDENTE. Non può essere tutt'affatto inutile, perchè non è detto in nessun luogo a chi si debba pagare questo diritto, come rilevava il deputato Cossato; intanto si risponde che provvedono gli articoli 27 e 28; dovrebbe allora piuttosto farsi un solo articolo.

DESPINE, commissario regio. Il me semble que cette application résulte des articles eux-mêmes qui précèdent, parce qu'il est clair qu'ils appartiennent aux maîtres de poste quand il n'est rien dit de contraire.

DEMARIA. Vorrei notare come la Commissione abbia avuto lo scopo, nello stabilire che la riscossione si faccia dal Governo, di far strada, ove mai questo diritto fosse conservato, e dar modo al Governo di conservare egli stesso questa riscossione, imperocchè la Commissione ha creduto che ove la conservazione di questo diritto dovesse veramente arrecar vantaggio, questo vantaggio debba piuttosto cadere sul Governo che sopra gli individui.

Coi due anni di riscossione diretta al Governo, la Commissione ha avuto intenzione di metterlo in grado di giudicare se veramente convenga di mantenere un sistema che è stato sinora in vigore, quello cioè di pagare i mastri di posta. E noterò a questo proposito che è inutile l'articolo che propone